COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 580

Saluto all'Alto Commissario Migliori:

PRESIDENTE 580

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. 580

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BARTOLE e LUCIFREDI: Disciplina della produzione e vendita delle specialità medicinali e delle preparazioni farmaceutiche industriali. (1375); 580

RUSSO PEREZ e CAPUA: Disciplina della fabbricazione delle specialità medicinali e delle preparazioni farmaceutiche industriali. (1796) 580

PRESIDENTE 580, 581, 582
ZACCAGNINI, *Relatore* 580, 582
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. 580, 582
VENEGONI 581
CORNIA 581, 582
COTELLESSA 581
BARTOLE 581
FASSINA 581
TOMMASI 582

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

REPOSSI: Proroga del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633. (2178) 582

PRESIDENTE 582, 583, 584
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 582, 583, 584
DI VITTORIO 583, 584
MORELLI 583
CAPPUGI 583
SULLO. 583, 584

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

DI VITTORIO ed altri: Estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari. (581); . . . 584

STORCHI ed altri: Estensione dell'assistenza malattie al personale addetto ai servizi domestici familiari. (1850) . . 584

PRESIDENTE 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590
DI VITTORIO . 584, 585, 586, 588, 589, 590
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590

PAG.

VENEGONI 585
REPOSSI, *Relatore* 585, 586, 587, 588, 589, 590
CERAVOLO 585
FEDERICI AGAMBEN MARIA 585, 587, 589, 590
NOCE LONGO TERESA . . 585, 587, 589, 590
SANTI 586
BIASUTTI 587
LIZZADRI 587, 590

Votazione segreta:

PRESIDENTE 591

La seduta comincia alle 10,40.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Pastore è sostituito per la seduta odierna, dal deputato Tommasi.

Saluto all'Alto Commissario Migliori.

PRESIDENTE. Prima di iniziare i lavori, desidero porgere il saluto della Commissione all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, onorevole Migliori, augurandomi che, con l'aiuto dei suoi collaboratori, possa sempre più intensificare la collaborazione dei suoi uffici con la nostra commissione (*Applausi*).

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ringrazio il Presidente e tutti i colleghi per il saluto cordiale che hanno voluto rivolgermi. Accetto e ricambio l'augurio di una cordiale e costante collaborazione, sicuro che i comuni sforzi porteranno sempre a risultati fecondi e concreti. (*Applausi*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Lucifredi: Disciplina della produzione e vendita delle specialità medicinali e delle preparazioni farmaceutiche industriali. (1375); e Russo Perez e Capua: Disciplina della fabbricazione delle specialità medicinali e delle preparazioni farmaceutiche industriali. (1796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Lucifredi: Disciplina della produzione e vendita delle specialità medicinali e delle preparazioni farmaceutiche industriali; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Russo Perez e Capua: Disciplina della fabbricazione delle specialità medicinali e delle preparazioni farmaceutiche industriali.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, per coordinare le due proposte, la Commissione nominò, a suo tempo, un comitato ristretto presieduto dal relatore, onorevole Zaccagnini, il quale riferirà ora alla Commissione sullo stato dei lavori del comitato stesso.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, quando vennero in discussione le proposte di legge Bartole-Lucifredi e Russo Perez-Capua, data la difficoltà di affrontare un così vasto problema, sia per la diversità delle due proposte, che per l'esistenza di un'altra proposta comunicataci in via ufficiosa dall'allora Alto Commissario, accogliemmo una richiesta dello stesso Alto Commissario e nominammo un comitato ristretto demandandogli l'incarico di studiare le tre proposte, di coordinarle e presentarle poi alla Commissione, possibilmente in un unico testo.

Si era appena alla seconda seduta ed erano stati ascoltati i presentatori delle due proposte d'iniziativa parlamentare, quando intervenne la crisi, e con essa il cambiamento nella direzione dell'Alto Commissariato dell'igiene e sanità pubblica.

Il comitato, sapendo che la proposta dell'onorevole Cotellessa, Alto Commissario del tempo, non era ufficiale, venne a trovarsi in una situazione di disagio, non sapendo se il nuovo Alto Commissario avrebbe o meno fatta sua la proposta del predecessore. Per appurare questa situazione il comitato, non sapendo quale importanza attribuire al materiale al suo esame, ha ritenuto doveroso ripresentarsi alla Commissione e chiedere se debba considerare esaurito il mandato o se debba continuare i suoi lavori; ed in quest'ultimo caso con quali direttive.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Onorevoli colleghi, da un primo approfondito esame del problema, non essendo il Comitato ancora in grado di dare un orientamento sul possibile coordinamento fra i due progetti d'iniziativa parlamentare con quello proposto dal mio predecessore, io penso che possa essere opportuno porre come punto fermo per la discussione la presentazione al Consiglio dei Ministri e poi al Parlamento dello schema predisposto dall'Amministrazione sanitaria. Tra le impostazioni delle due proposte e fra queste e lo schema governativo esistono problemi sui quali è forse possibile la coincidenza ed altri per i quali ciò non sembra possibile. Importantis-

sima e degna del massimo studio, l'impostazione giuridica del criterio della priorità in tema di specialità medicinali, criterio ancora molto nebuloso.

Mi auguro quindi che la Commissione non consideri una mancanza di riguardo se, pur rimettendomi ai criteri che essa riterrà di adottare in ordine ai suoi lavori, esprimo la speranza che essa, prima di passare all'esame della materia, mi consenta di compiere questo atto formale

VENEGONI. Penso che la Commissione, data la situazione creatasi col mutamento nella direzione dell'Alto Commissariato, potrebbe accettare il punto di vista espresso dall'Alto Commissario.

CORNIA. Vorrei chiedere all'Alto Commissario se è sua intenzione, annunziando la decisione di presentare ufficialmente il disegno di legge già elaborato negli uffici dell'Alto Commissariato, di servirsene poi come base di discussione in sede di esame delle altre proposte.

COTELLESSA. Desidero informare gli onorevoli colleghi, eventualmente preoccupati delle inevitabili more burocratiche, che buona parte del necessario *iter* interministeriale è stato già compiuto.

Lo schema, inviato ai Ministeri competenti, ha già ottenuto molte adesioni ed alcune osservazioni. Anche se, naturalmente, i riscontri non sono ancora completi, credo di non essere cattivo profeta nel prevedere la possibilità di una rapida presentazione ufficiale del disegno di legge.

Pur ritenendo dunque, che il lavoro del comitato ristretto, inteso a trovare, nell'armonia delle tre proposte, una via di mezzo per una soluzione pacifica, possa essere molto utile, ritengo si debba accettare la proposta dell'onorevole Migliori, sia per dargli modo di studiare la materia, sia perché, forse, si potrà poi più facilmente trovare, anche attraverso emendamenti, la soluzione migliore.

BARTOLE. Prego gli onorevoli colleghi di consentirmi di fare il punto della situazione. Il comitato ristretto si è riunito tre volte: una prima volta ha ascoltato la relazione che ho fatta del mio progetto; una seconda volta ha ascoltata quella del progetto Capua-Russo Perez; una terza volta, (quando stavamo per esaminare lo schema dell'Alto Commissario), si è trovato di fronte alla crisi ministeriale. Si è potuto però constatare che gli orientamenti delle due proposte si differenziano totalmente l'uno dall'altro. Lo stesso dicasi per il testo che la cortesia dell'onorevole Cotellessa ci ha fatto conoscere. Nell'ultima seduta del Comitato ristretto, ho chiesto all'onorevole Cotellessa se poteva accettare come base della discussione un rifacimento del mio testo, ed ho avuto risposta negativa.

D'altra parte l'onorevole Capua ha dichiarato esplicitamente che se il comitato avesse proposto, come base di discussione, ai colleghi dell'XI Commissione il testo governativo, egli avrebbe potuto anche ritirare la propria proposta.

Bisogna poi considerare che il problema è di enorme importanza.

Mentre il tempo passa, le denuncie si moltiplicano e gli istituti di previdenza, le mutue ed i privati cittadini spendono notevoli cifre per l'acquisto di specialità medicinali. Si pensi che le spese dell'I. N. A. M. nel 1949 ammontano a 16 miliardi solo per l'acquisto di queste specialità. Il problema è dunque più scottante che mai: non si può perdere tempo. Io chiedo perciò alla cortesia dell'onorevole Migliori se veramente egli ritenga che la soluzione più opportuna sia proprio la presentazione ufficiale del disegno di legge, mentre la proposta è già stata presentata da due anni e sono in corso tante riforme di fondamentale importanza. Così facendo, la prossima legislatura si troverà ancora di fronte a questo problema.

Mi sia poi consentita una osservazione: tutte le volte che i deputati presentano interessanti iniziative, il Governo, dopo alcun tempo, presenta, o promette di presentare, disegni corrispondenti, mettendo così in mora l'iniziativa parlamentare, pretendendo di trattare lo stesso problema su un piano più ampio, spostando indeterminatamente nel tempo l'iniziativa stessa.

Io chiedo se non sia più opportuno che durante la discussione dei due testi già ufficialmente presentati al Parlamento, il Governo faccia sentire il proprio punto di vista. In questo modo noi seguiremmo la strada più breve e costituzionalmente più corretta.

PRESIDENTE. Allo stato della discussione mi sembra che le soluzioni siano due. Quella proposta dall'Alto Commissario (alla quale ha aderito l'onorevole Venegoni) intesa a far sì che il Comitato rimanga in carica ed attenda il progetto governativo e quella proposta dall'onorevole Bartole, intesa a permettere al Comitato di proseguire nei suoi lavori.

FASSINA. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Cotellessa, mi sembra non sia un'eccessiva perdita di tempo l'attesa della presentazione del progetto governativo.

In tal caso potremmo pregare l'Alto Commissario di sollecitare la presentazione.

CORNIA. Non sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Bartole, perché, facendo io parte del comitato, mi sono reso conto della inconciliabilità delle proposte Bartole e Capua. L'una si preoccupa in modo particolare degli interessi dei farmacisti, l'altra di quelli degli industriali. Poiché è bene, invece, preoccuparsi degli interessi della grande maggioranza che ogni giorno è soggetta alla truffa delle specialità medicinali, dobbiamo riporre le nostre speranze sul progetto dell'Alto Commissario, il quale, però, soprattutto nella premessa, non ha saputo dare la fondamentale definizione di « specialità medicinale ». Su questo punto è necessario trovare l'accordo, altrimenti è inutile continuare le discussioni. Prego perciò l'Alto Commissario di porre allo studio il criterio giuridico determinatore delle specialità medicinali. Solo dopo potremo procedere nei nostri lavori.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Per arrivare ad una soluzione, vorrei porre una domanda precisa all'Alto Commissario: giacché egli ha espresso la speranza di trovare una via di conciliazione, desidererei sapere se si propone di riesaminare il suo progetto per cercare di introdurvi una formula conciliativa, oppure se intenda mantenerlo inalterato, con la sola variante del crisma della presentazione ufficiale al Parlamento. In questo ultimo caso, potendo – sin da ora – il comitato considerare – di fatto – anche il testo governativo, non vedo la necessità di aggiornare i lavori in attesa di un atto esclusivamente formale.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. La domanda è molto opportuna e – non dico imbarazzante – puntualizzante. Se volessimo riesaminare il progetto per tentare di trovare un punto d'intesa, penso che andremmo troppo per le lunghe. Poiché, invece, desideriamo affrettare i tempi, dichiaro che non vedo l'opportunità di sostanziali modifiche e mi riprometto di sollecitare la presentazione del progetto stesso al Consiglio dei Ministri (dato che i Ministeri interessati hanno già dato il loro parere) con riserva di presentare poi eventuali modificazioni in sede parlamentare.

TOMMASI. Per trovare un punto d'accordo fra i tre progetti, forse l'Alto Commissario dovrebbe riporre ancora allo studio il suo.

PRESIDENTE. Quanto l'onorevole Tommasi suggerisce potrà essere attuato dallo stesso comitato. Se dunque non vi sono obiezioni potrebbe rimanere stabilito che il comitato ristretto continui i suoi lavori.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Repossi: Proroga del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n 633. (2178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Repossi: Proroga del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633. Riferirò brevemente io stesso.

Per iniziativa dei colleghi Di Vittorio, Santi, Pastore e Morelli, era stata approvata, in sede legislativa, dalla nostra Commissione, e poi dall'altro ramo del Parlamento, una proposta di legge che aboliva il massimale delle 1500 lire, dando così agli impiegati la possibilità di riscattare i periodi trascorsi al lavoro senza versamento dei contributi assicurativi base. Senonché la notizia della legge non fu sufficientemente diffusa ed i termini previsti sopraggiunsero senza che molti degli interessati avessero potuto approfittare del beneficio loro concesso. Molti altri, poi, non hanno avuto a disposizione la somma occorrente per il riscatto.

L'attuale proposta, anche in vista della gratifica di fine d'anno, chiede un'ulteriore proroga che il proponente fissa in un anno. Io ritengo che la proposta sia opportuna e concludo quindi per la sua immediata approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, approvando a suo tempo la legge ora ricordata, già si stabilì una disposizione di particolare favore per gli impiegati privati. Mentre l'assicurazione di invalidità e vecchiaia è alimentata da contributi base e da contributi integrativi – e questi secondi sono quelli più sostanziosi – per gli impiegati privati abbiamo stabilito che essi possano riscattare tutto il periodo anteriore, pagando per il periodo arretrato, il contributo base, cioé la sola marchetta ed acquistando, di contro, il diritto a ricevere la pensione nella misura corrispondente alla intera anzianità.

Sempre per andare incontro agli impiegati privati, fu stabilito un periodo di un anno per esercitare il diritto di riscatto.

Io credo che le organizzazioni sindacali debbano aver sentito il preciso dovere di dare la massima divulgazione ad una disposizione di questo genere. Purtuttavia l'anno è scaduto, si tratterebbe quindi non di prorogare ma addirittura di riaprire i termini. Ritengo che il sistema delle continue proroghe diminuisca il valore delle leggi, specialmente di quelle leggi che sono impostate su criteri di grande larghezza.

Ho ritenuto mio dovere fare queste precisazioni di carattere generale; ad ogni modo, escludo senz'altro che questi rapporti assicurativi possano rimanere in sospeso ancora per un anno; costringeremmo l'Istituto della previdenza sociale in una situazione di estrema difficoltà, non solo per la formulazione dei suoi piani ma anche per la riforma della legge d'invalidità e vecchiaia già all'esame del Senato.

In ipotesi subordinata, e soltanto subordinata, pur insistendo sulla posizione di principio, vorrei pregare la Commissione di ridurre, eventualmente, il periodo di proroga al massimo possibile. Non si tratta di fare delle dichiarazioni complesse; il pagamento può anche essere rateizzato: basta fare una semplice domanda. Ritengo, quindi, che un paio di mesi possano essere sufficienti, considerando anche il tempo che intercorrerà prima dell'entrata in vigore della legge.

DI VITTORIO. Riconosco che l'obiezione dell'onorevole Ministro ha un fondamento. Sono però del parere che quando ci si propone un fine giusto, tutte le formalità di ordine amministrativo debbano essere sacrificate. Non si nega che a questi impiegati si sia usato un trattamento di favore, in quanto, pagando una somma relativamente modesta, traggono benefici ben maggiori; ma ugualmente non possiamo negare che ciò altro non è che la riparazione di un'ingiustizia di cui furono involontarie vittime.

Se, dopo un anno dalla emanazione della legge si è sentito il bisogno di proporre una proroga, ciò vuol dire che il tempo non è stato sufficiente a far giungere la notizia a tutti gli interessati, specie a coloro che si trovano nei piccoli comuni più lontani o meno accessibili.

Una proroga di due mesi non sarebbe certo sufficiente per raggiungere il fine che la proposta in esame si ripromette.

Di contro, gli inconvenienti di carattere amministrativo sono relativamente modesti, perché non si può presumere che il numero delle domande che perverranno, sia grande al punto da sospendere tutti i calcoli che la Previdenza dovrà fare.

Vorrei quindi pregare l'onorevole ministro di non insistere sulla brevità del termine.

MORELLI. Mi associo alla preghiera dell'onorevole Di Vittorio. So di insegnanti privati che solo pochi giorni prima del termine sono riusciti a pagare. Se si deve ridurre il termine, lo si faccia al minimo perché a me già un anno sembra insufficiente.

CAPPUGI. Propongo 6 mesi dall'entrata in vigore.

SULLO. Io proporrei di stabilire una data fissa. Per esempio, fino al 31 marzo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'inconveniente non è tanto di ordine amministrativo, quanto di ordine finanziario. Bisogna tener conto che, per ogni versamento, limitato al solo contributo base, occorre ai fini della posizione assicurativa, un'integrazione da prelevarsi dai fondi generali. Quest'operazione consente di conoscere con esattezza il numero dei beneficiati e la somma che bisogna destinare a questo fine.

Per la divulgazione ritengo poi sia sufficiente la pubblicazione nei giornali e la diramazione di circolari da parte delle organizzazioni sindacali perché gli interessati siano in brevissimo tempo portati a conoscenza del provvedimento; in tal senso rivolgo anzi preghiera agli onorevoli componenti la Commissione ed in special modo ai dirigenti delle organizzazioni sindacali.

Proporrei, pertanto, un termine di tre mesi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« Il termine di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, entro il quale gli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è prorogato di un anno ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno, dell'onorevole Sullo, inteso a fissare una data precisa quale termine ultimo; l'altro, dell'onorevole Cappugi, inteso a ridurre a 6 mesi la proroga, ma con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova legge. A questo emendamento, a sua volta, il Ministro vorrebbe apportare l'ulteriore diminuzione di tre mesi.

DI VITTORIO. Come possiamo stabilire una data fissa se non sappiamo entro quanto tempo il Senato potrà approvare la legge?

SULLO. Non insisto sul mio emendamento.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Propongo il seguente emendamento conciliativo: sostituire alle parole finali: « è prorogato di un anno » le parole « è riaperto per un periodo di tre mesi dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge ».

DI VITTORIO. Insisto nel pregare l'onorevole Ministro perché estenda almeno a sei mesi il periodo di proroga.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dall'onorevole Ministro, sostitutivo dell'ultima parte dell'articolo, con la modificazione proposta dall'onorevole Di Vittorio ed accettata dal Governo.

(*È approvato*).

Il testo dell'articolo risulta pertanto così formulato:

« Il termine di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, entro il quale gli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto, per un periodo di sei mesi, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ».

Constando di un articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari (581); e Storchi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia al personale addetto ai servizi domestici familiari. (1850),

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Vittorio, Santi, Floreanini della Porta Gisella e Nenni Giuliana: « Estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari », e dei deputati Storchi, Titomanlio Vittoria, Biasutti, Bartole, Bersani, Amatucci, Ambrico, Dal Canton Maria Pia, Colleoni: « Estensione dell'assistenza malattia al personale addetto ai servizi domestici familiari ».

Come i colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta fu approvato l'articolo 1, con la riserva di stabilire poi il numero delle ore di lavoro (richiesto perché si abbia diritto ai benefici della legge) e la possibilità di considerare il caso di pluralità di datori di lavoro.

Il Ministro aveva chiesto di rinviare l'esame di questi problemi alla fine della discussione degli articoli, onde vedere se il complesso del sistema avesse potuto offrire qualche possibilità di sodisfacente soluzione.

Possiamo quindi iniziare l'esame del secondo articolo del testo coordinato che il relatore, onorevole Repossi, ha presentato come emendamento ad entrambe le proposte. Se non vi sono osservazioni, possiamo stabilire di prendere come base della discussione questo testo coordinato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 2 proposto dal relatore, comprensivo dell'articolo 2 della proposta Storchi:

« Ai lavoratori di cui al precedente articolo è estesa l'assicurazione di malattia prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, con le limitazioni e le forme indicate negli articoli seguenti ».

DI VITTORIO. Proporrei di discutere prima le limitazioni a cui si accenna. Questo articolo ha valore solo se si giungerà ad alcune conclusioni.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Le conclusioni verranno dopo. L'articolo serve solo per estendere l'assicurazione di malattia. Vedremo negli articoli successivi quali debbano essere le limitazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 del testo coordinato proposto dal relatore,

Questo articolo è comprensivo dell'articolo 2 della proposta Di Vittorio e degli articoli 4 e 5 della proposta Storchi.

« I lavoratori di cui al precedente articolo 1 hanno diritto alle seguenti prestazioni da corrispondersi per un periodo massimo di 180 giorni, continuativi o complessivi, nell'anno solare:

a) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

b) assistenza specialistica ambulatoriale;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza ospedaliera;
e) assistenza ostetrica.

Le prestazioni cui alle lettere *c*), *d*), *e*) saranno concesse nella misura, nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal regolamento ».

VENEGONI. Mi pare che la limitazione dei sei mesi non si possa estendere a tutte le prestazioni cui si riferisce l'articolo: come si possono limitare a sei mesi le prestazioni sanitarie ?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* È il sistema in vigore per tutta la materia.

DI VITTORIO. Poiché la legge 11 gennaio 1943, n. 138, già prevede questa limitazione, è inutile farne riferimento, dato il richiamo esplicito contenuto nell'articolo precedente.

REPOSSI, *Relatore.* In questa materia le risultanze e le esperienze ci pongono in una situazione di notevole disagio. Bisogna procedere con la massima cautela, mancando di elementi positivi e sicuri, elementi che neppure gli Istituti di statistica possono darci, ed attraverso i quali si possa agire convenientemente. Bisognerà attendere, e adeguare poi la legge alla eventuale esperienza.

VENEGONI. Bisogna chiarire bene un punto: se un malato nei primi sei mesi usufruisce due volte del medico, nei rimanenti sei mesi potrà ancora avvalersene, oppure ciò gli sarà vietato ?

CERAVOLO. Io credo che l'interpretazione logica non si riferisca ad un termine che decorra senza interrompersi dal primo giorno nel quale il malato si sia recato dal medico. Per una malattia generica si può essere ammalati saltuariamente. Un periodo continuativo si può valutare solo in caso di degenza in un ospedale. Diversamente non si possono che sommare i giorni nei quali si è ricevuta una effettiva assistenza medica.

DI VITTORIO. Insisto sulla proposta di sopprimere la limitazione specifica, attenendosi alla limitazione già stabilita dalla legge 11 gennaio 1943. Quanto alla osservazione dell'onorevole relatore, preoccupato di ignorare il numero degli assicurati, credo non si abbia ragione di timore per il semplice fatto che al numero degli assicurati corrisponde, all'incirca, il numero dei contribuenti.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Ritengo più opportuno fare anche qui riferimento alla legge del 1943, il cui articolo è ben chiaro.

DI VITTORIO. D'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento potrebbe allora essere il seguente: *inserire dopo le parole*: « da corrispondersi » *le parole* « a termine del terzo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 », e di conseguenza *sopprimere dopo le parole*: « 180 giorni », *le parole* « continuativi o complessivi, nell'anno solare ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 così modificato.

(*È approvato*)'

DI VITTORIO. Desidero chiedere se gli esami clinici e radiologici, che non sono elencati in nessuna delle cinque lettere di questo primo comma, siano compresi nelle varie dizioni come conseguenti mezzi di indagine diagnostica.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sono compresi.

Poiché ci siamo riferiti alla legge, essa comprende tutti gli esami clinici, radiologici, ecc. Su questo posso dare precise assicurazioni alla Commissione.

DI VITTORIO. Prego l'onorevole Ministro di consentirmi un'altra domanda. Perché non sarebbe possibile riferirci alla legge generale anche nell'ultimo comma di questo articolo, dove si parla di limiti e modalità demandate al regolamento ?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non è possibile perché le modalità, le misure, ecc. devono essere stabilite dal regolamento, in conformità del sistema vigente per la materia.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Vorrei allora raccomandare che il regolamento non subisca, nella sua formulazione, i ritardi che, in altri casi, lo hanno reso famoso. Noto con piacere, all'articolo 13, il termine di 3 mesi dalla data di pubblicazione della legge fissato per l'emanazione del regolamento: vorrei che questo termine fosse assolutamente vincolante.

NOCE LONGO TERESA. Mi associo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3 nella dizione proposta dal relatore onorevole Repossi.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

« I lavoratori di cui al precedente articolo 1 hanno diritto alle seguenti prestazioni da corrispondersi a termine del terzo comma del-

l'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, per un periodo massimo di 180 giorni:

a) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

b) assistenza specialistica ambulatoriale;

c) assistenza farmaceutica;

d) assistenza ospedaliera;

e) assistenza ostetrica.

Le prestazioni di cui alle lettere *c*) ,*d*), *e*) saranno concesse nella misura, nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal regolamento ».

Passiamo all'articolo 4, proposto dal relatore, e che non ha riscontro nelle due proposte di legge in esame:

« Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'istituto assicuratore il lavoratore assunto, entro tre giorni dalla sua assunzione in servizio.

In caso di omessa o ritardata denunzia si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 10 ».

DI VITTORIO. Propongo che il termine di tre giorni sia elevato almeno a otto.

REPOSSI, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento che eleva ad otto giorni dalla assunzione in servizio, il termine per la denuncia all'istituto assicuratore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5, proposto dal relatore, e che, come il precedente, non ha riscontro nelle proposte Di Vittorio e Storchi. Anche in questo articolo, per naturale coordinamento con il precedente, il termine di tre giorni deve elevarsi ad otto. Ne do lettura nel testo così coordinato.

« La cessazione dell'occupazione deve essere denunciata dal datore di lavoro all'istituto assicuratore entro otto giorni dalla avvenuta cessazione.

La mancanza della denuncia di cessazione importa la continuazione dell'assicurazione a tutti gli effetti di legge e di regolamento ».

Poiché non vi sono emendamenti. pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6, proposto dal relatore. Anche questo articolo è completamente aggiuntivo.

« Ad ogni lavoratore iscritto è rilasciata dall'istituto assicuratore una tessera personale con timbro di validità trimestrale in base alla quale gli sono corrisposte le prestazioni previste dalla presente legge ».

Non essendo stato presentato alcun emendamento lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7, proposto dal relatore, comprensivo dell'articolo 6 della proposta Di Vittorio e degli articoli 7 ed 8 della proposta Storchi.

« Il diritto alle prestazioni sussiste sempreché l'assicurato si sia trovato al lavoro sei mesi prima della domanda e risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, n. 12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda stessa ».

SANTI. La dizione dell'articolo potrebbe far presumere che il periodo di sei mesi di lavoro, necessario per maturare il diritto alla assicurazione, debba trascorrersi presso un unico datore di lavoro. Vorrei chiarimenti a proposito.

DI VITTORIO. Penso che basterebbe dire « dal o dai, datori di lavoro ». Ciò che vorrei proporre è invece la riduzione di questo periodo a tre mesi soltanto.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La ragione che consiglia il periodo minimo di sei mesi è il pericolo delle frodi. È necessario avere la sicurezza che i beneficiari delle cure siano effettivamente appartenenti alla categoria.

Del resto, questa è la norma vigente per tutti gli istituti del genere.

REPOSSI, *Relatore*. Anche per l'assistenza alla tubercolosi si richiedono termini analoghi.

DI VITTORIO. Sono d'accordo. Rimane dunque il mio emendamento che precisa la possibilità di una pluralità di datori di lavoro durante questo iniziale periodo di sei mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dall'onorevole Di Vittorio, aggiuntivo dopo le parole « risultino dovuti dal » delle parole « o dai ».

(*È approvato*).

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

« Il diritto alle prestazioni sussiste sempreché l'assicurato si sia trovato al lavoro sei mesi prima della domanda e risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non

versati, n. 12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda stessa ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 del testo coordinato proposto dal relatore. Questo articolo è comprensivo dell'articolo 3 della proposta Di Vittorio e dell'articolo 6 della proposta Storchi.

« All'erogazione delle prestazioni si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro nella misura fissa di lire 130 settimanali. Il contributo è dovuto per intero anche se la durata dell'occupazione è inferiore ad una settimana.

Entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il ministro del tesoro, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, la misura del contributo potrà essere modificata qualora si verifichino variazioni nel costo delle prestazioni ».

BIASUTTI. Non vorrei che, col sistema della marca settimanale, ove per qualche dimenticanza il lavoratore rimanesse scoperto, gli venisse contemporaneamente a mancare il diritto alle prestazioni sanitarie.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ciò non potrà mai succedere, essendo già stato stabilito il principio dell'automaticità.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, né è stato presentato alcun emendamento, pongo in votazione l'articolo 8, nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9, proposto dal relatore, che non ha riscontro alcuno nelle proposte Di Vittorio e Storchi.

« Il contributo è pagato a mezzo di versamenti trimestrali posticipati da effettuarsi entro il 15° giorno successivo alla scadenza del periodo cui si riferisce ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Richiamo l'attenzione della Commissione su questo punto; le soluzioni possono essere parecchie. Da un lato dobbiamo considerare il desiderio di chi non vorrebbe essere costretto a continui adempimenti di carattere settimanale, quindicinale, o mensile; dall'altro, dobbiamo pure considerare che l'ammontare della somma trimestrale potrebbe mettere in difficoltà qualche datore di lavoro.

Vorrei che la Commissione valutasse bene questi due aspetti.

NOCE LONGO TERESA. Penso che il versamento dovrebbe essere mensile. In genere questa categoria è pagata mensilmente; il datore di lavoro potrebbe allora, quando paga il suo dipendente, dargli anche il contributo che l'interessato dovrebbe preoccuparsi di versare personalmente.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Mi associo.

LIZZADRI. Dichiaro di essere stato preceduto nella proposta; sono pertanto favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dalla onorevole Noce è il seguente: *sostituire alla parola* « trimestrali » *la parola* « mensili » *e alle parole* « successive alla scadenza del periodo cui si riferisce » *le parole* « del mese successivo ».

REPOSSI, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Noce.

(*È approvato*).

L'articolo 9 resta dunque formulato nel modo seguente:

« Il contributo è pagato a mezzo di versamenti mensili posticipati da effettuarsi entro il 15° giorno del mese successivo ».

Passiamo all'articolo 10, proposto dal relatore, e comprensivo dell'articolo 4 della proposta Di Vittorio e dell'articolo 9 della proposta Storchi. Per naturale coordinamento con il precedente articolo, anche in questo la parola « trimestrale » è sostituita dalla parola « mensile ».

Do lettura dell'articolo nel testo così coordinato.

« Il datore di lavoro è responsabile del versamento del contributo. In caso di ritardo nel versamento oltre il 15° giorno di ciascuna scadenza mensile, il datore di lavoro è tenuto a versare, unitamente al contributo dovuto, una eguale somma a titolo di penale, e gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti. Qualora il ritardo perduri oltre il 90° giorno, il datore di lavoro è soggetto altresì all'ammenda di lire 20.000.

In tale caso il contravventore, agli effetti dell'articolo 162 del Codice penale, è ammesso a pagare all'istituto assicuratore una somma corrispondente alla quarta parte dell'ammenda comminata o alla metà di essa qualora il datore di lavoro sia recidivo ».

Poiché non vi sono osservazioni, né sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11, proposto dal relatore, comprensivo dell'articolo 10 della proposta Storchi.

« La presente legge libera il datore di lavoro dagli obblighi previsti dall'articolo 2242 del Codice civile, purché si verifichino le condizioni di assicurazione o di contribuzione che danno diritto alle prestazioni ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'articolo 2242 del Codice civile stabiliva l'obbligo, per il datore di lavoro, di dare assistenza per le malattie brevi. Con l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria, è evidente che lo solleviamo da questa responsabilità, a condizione, beninteso, che egli abbia fatto il suo dovere.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12, del testo proposto dal relatore. Do lettura di questo articolo, completamente innovativo nei confronti delle proposte Di Vittorio e Storchi.

« Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento del contributo.

In tale caso l'istituto assicuratore avrà diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al lavoratore ammalato e a percepire i contributi arretrati e quanto altro è previsto all'articolo 10.

Tuttavia l'azione di rivalsa non viene esercitata dall'istituto assicuratore qualora il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza effettui il pagamento di quanto dovuto a mente dell'articolo 10 e versi una somma corrispondente al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni ».

Non essendo stato presentato alcun emendamento, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13, proposto dal relatore, comprensivo dell'articolo 11 della proposta Storchi.

« Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento per la sua applicazione ».

DI VITTORIO. Ritengo che quando si ha la coscienza di far cosa buona, sarebbe bene metterla al più presto in esecuzione. Il regolamento può essere benissimo redatto da un funzionario del Ministero del lavoro in una settimana. Perché allora non ridurre ad un mese il termine per la sua emanazione?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza Sociale.* Quanto dice l'onorevole Di Vittorio è giusto, se riferito al principio, non lo è se riferito alla procedura. Il problema più delicato è quello contributivo. Non dobbiamo dimenticare che bisogna studiare tutte le norme, di carattere regolamentare, per garantire che la riscossione dei contributi avvenga. Non dimentichiamo che siamo al cospetto di una categoria di datori di lavoro non facilmente identificabile.

Vorrei poi richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il regolamento, una volta elaborato dal Ministero proponente, deve essere successivamente concertato con gli altri Ministeri interessati; deve poi essere approvato dal Consiglio dei Ministri ed infine sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. Quindi il tempo materiale ci vuole.

Si tenga infine conto che l'emanazione del regolamento non ritarda l'applicazione della legge per quanto può interessare le prestazioni. Si consideri infatti che, per l'articolo 7 già approvato, è necessario il decorrere dei termini di sei e di tre mesi.

DI VITTORIO. L'articolo 15 è in relazione con l'articolo 13? Cioè, se approviamo l'articolo 13, dobbiamo necessariamente approvare anche l'articolo 15?

REPOSSI, *relatore.* Affatto. Si tratta di due cose ben distinte.

DI VITTORIO. Allora va bene.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 13, nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14, proposto dal relatore e completamente novativo nei confronti delle proposte Di Vittorio e Storchi.

« Per quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di applicazione valgono, in quanto applicabili, le norme in atto per il trattamento di malattia agli operai dell'industria ».

Poiché non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15, proposto dal relatore. Come il precedente articolo anche questo è completamente innovativo.

« La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

REPOSSI, *Relatore*. Per questo articolo mi rimetto alla Commissione.

DI VITTORIO. Io ridurrei il termine ad un mese.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Faccio rilevare che, trattandosi di un'assicurazione nuova, con un congegno tutto speciale, l'Istituto di malattia avrà bisogno di un certo periodo di tempo per preparare moduli di denuncie, tessere, ecc.; per far la propaganda capillare necessaria, per fare i primi accertamenti dei datori di lavoro, ecc. ecc..

Vorrei che l'entrata in vigore di questa legge avvenisse quando tutto è veramente pronto; se, per carenza di organizzazione, la legge dovesse avere una portata limitata, potrebbe anche essere pregiudicato l'ulteriore corso dell'assicurazione.

DI VITTORIO. Pur tenendo conto della giusta obiezione dell'onorevole Ministro, ritengo che, dal momento in cui la legge sarà approvata dal Senato a quello in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, passerà almeno un mese. Ci sarà quindi tempo sufficiente per tutte le operazioni necessarie.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In via conciliativa, propongo un termine di due mesi.

DI VITTORIO. Va bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, proposto dall'onorevole Di Vittorio e concordato col Governo, di ridurre a due mesi il termine di tre mesi, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, previsto per l'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 così modificato.

(*È approvato*).

Sono stati dunque approvati tutti gli articoli. Di conseguenza, l'articolo 5 della proposta di legge Di Vittorio (581) e l'articolo 3 della proposta di legge Storchi (1850) si intendono soppressi. Rimane la riserva sull'articolo 1, relativa al problema della pluralità dei datori di lavoro ed a quello del numero delle ore, se cinque o meno.

DI VITTORIO. Proporrei che, stabilita la definizione « lavoro continuativo », non si facciano limiti di orario. Se poi un lavoratore presta il suo servizio in due o tre case diverse, non c'è nulla di male che i due o tre datori di lavoro paghino i contributi. L'interessante è che il lavoro sia continuativo.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Accetto la proposta dell'onorevole Di Vittorio. Bisogna non dimenticare il fatto frequente delle donne che vanno a servizio in due posti diversi, uno al mattino e uno alla sera. Che paghino in due quindi non è un male.

NOCE LONGO TERESA. Sono d'accordo. Ritengo però che, in pratica, il contributo finirebbe per essere pagato dalle lavoratrici; è chiaro che chi prende una donna a mezzo servizio, lo fa per economia. Se anche per quelle poche ore un datore di lavoro deve pagare il contributo, egli cercherà di diminuire la paga, non esistendo in questo campo un contratto di lavoro.

REPOSSI. *Relatore*. Non vorrei che, per ottenere il massimo, contribuissimo addirittura a favorire i licenziamenti. Arrivando ad una forma fiscale di una certa mole, suscitiamo qualche preoccupazione economica in seno alle famiglie. Io penso che se la spesa di 130 lire settimanali può non incidere su chi assume un lavoratore al servizio domestico per almeno quattro ore al giorno, tale somma certamente inciderebbe su chi assume il domestico per una sola ora al giorno. Si deve considerare che, specialmente nelle campagne, esistono lavoratori che vanno a lavorare, magari per una sola ora, in quattro, cinque ed anche sei posti diversi, un giorno per parte, specialmente le lavandaie.

DI VITTORIO. Ma qui si parla di lavoro continuativo.

REPOSSI, *Relatore*. Ma che cosa intendiamo per lavoro continuativo ? Il lavoro che si presta tutti i giorni ?

DI VITTORIO. Certamente, meno il giorno di riposo.

REPOSSI, *Relatore*. Ma sempre presso il medesimo datore di lavoro; e tutti i giorni! Io penso che se adottiamo questa forma di lavoro alternato, offriamo scappatoie a tutti.

PRESIDENTE. Per favorire la discussione do lettura dell'articolo 1 come già è stato approvato, ivi incluse le parole: « mediante una attività quotidiana di almeno cinque ore giornaliere, presso lo stesso datore di lavoro » che erano state accantonate e che ora ritornano in discussione.

« Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, mediante una attività quotidiana di almeno 5 ore giornaliere, presso lo stesso datore di lavoro con retribuzione in danaro o in natura ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se gli onorevoli colleghi me lo permettono, desidererei precisare il mio pensiero.

Per quanto riguarda il requisito di una occupazione che duri almeno cinque ore giornaliere, debbo assolutamente insistere perchè non si fissi un termine inferiore alla metà dell'orario normalmente destinato al lavoro; per quanto poi riguarda la pluralità dei datori di lavoro, debbo dirvi che, presi contatti coll'Istituto malattia, si è dovuto riconoscere la necessità assoluta di scartare la possivilità di un riparto fra i vari datori di lavoro. Si verrebbe a creare una situazione assolutamente impossibile.

Ove anche si ammettese la possibilità di una pluralità di datori di lavoro con la condizione che tutti, ognuno per suo conto, provvedano al pagamento del contributo, ci si esporrebbe alla conseguenza che, diventando, in relazione al periodo più breve di tempo, piuttosto pesante l'onere contributivo, queste forme di attività potrebbero subire una crisi. Altro pericolo potrebbe essere quello cui accennava l'onorevole Noce: i contributi finirebbero con il ricadere sul salario delle lavoratrici.

Vorrei inoltre che si considerasse un altro aspetto: queste forme di lavoro domestico sono molto diffuse nel nostro Paese e non si limitano alle classi ricche, ma si estendono, per la maggior parte, alle classi impiegatizie e del medio ceto. Non possiamo, dunque, non tener conto anche delle ripercussioni economiche su queste categorie, che hanno un reddito piuttosto limitato.

Pregherei quindi la Commissione di considerare che la legge è già sodisfacente. Perciò, per ora, manteniamola in un ambito, non dico ristretto, ma ben definito; quando la legge si sarà affermata, quando si saranno superate le iniziali difficoltà di accertamenti ed avremo acquisito esperienza in materia, allora si potranno riprendere in considerazione e riesaminare i casi marginali.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Insisto almeno per una riduzione a 4 ore. Potrebbe capitare che il datore di lavoro; anziché assumere la domestica per cinque ore la assumesse solamente per quattro, con danno di quest'ultima. Penso poi che la categoria delle lavandaie, che è proprio quella che più delle altre farà ricorso per le malattie, sarà esclusa, nessuno assumendo una lavandaia per cinque ore al giorno.

DI VITTORIO. Per questa categoria esiste lo scoglio della pluralità dei datori di lavori.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La lavandaia che presta servizio in diverse famiglie non può, per ora, essere coperta da questa legge; non così la lavandaia che presta servizio continuativo presso una famiglia od un ente.

DI VITTORIO. Tenuto conto di tutte le osservazioni che sono state fatte, specialmente dall'onorevole Ministro, pur ammettendo, per ora, l'unicità del datore di lavoro, ritengo eccessivo il numero delle ore, ed il vincolo del rapporto quotidiano. Una famiglia potrebbe anche ritenere sufficiente il servizio per cinque giorni alla settimana. In questo caso la lavoratrice sarebbe esclusa dalla assicurazione. Propongo quindi di sopprimere le parole: « mediante una attività quotidiana » e di sostituire il numero « 5 » con il numero « 3 ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Facciamo almeno quattro ore.

LIZZADRI. E se questo lavoratore prestasse servizio tre giorni per 3 ore ed un giorno per 4 ore? Non sarebbe più opportuno far riferimento alle ore settimanali complessive?

NOCE LONGO TERESA. Sarebbero più facili le evasioni.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Di Vittorio se accetta, secondo la proposta dell'onorevole Ministro, di elevare a quattro il numero delle ore di servizio, previsto nel suo emendamento.

DI VITTORIO. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione per primo l'emendamento soppressivo delle parole « mediante una attività quotidiana ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento che sostituisce al numero «5» il numero «4».

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 1 rimane pertanto così definitivamente formulato.

«Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la loro opera continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere, presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in danaro o in natura».

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di mercoledì prossimo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2178, oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

REPOSSI: «Proroga del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633». (2178):

Presenti e votanti. 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 28
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Ceravolo, Colleoni, Cornia, Cotellessa, Di Mauro, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben Maria, Grazia, Latorre, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Marazzina, Morelli, Nenni Giuliana, Noce Longo Teresa, Palenzona, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Santi, Storchi, Venegoni, Zaccagnini.

La seduta termina alle 12,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI